



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 29/04/2016

CC N. 16

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2016.

L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Andrea Ronchi nella sua qualità di Presidente e con l'assistenza del Vice Segretario Generale Moreno Veronese.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
BELLETTI ALESSANDRA	P.D.		ZONCA ENRICO	L.C.CITT.INSIEME	x
TREZZI SIRIA		x	CESARANO CIRO	P.D.L.	
RONCHI ANDREA	P.D.	x	VISENTIN RICCARDO	P.D.L.	x
TARANTOLA MARCO	P.D.	x	RICCARDI ALESSANDRA	M. 5 STELLE	x
SALMI CATIA	P.D.	x	DALLA COSTA GIANCARLO	M. 5 STELLE	x
SEGHIZZI RITA	P.D.	x	SCAFFIDI FRANCESCO	L.C.CITT.INSIEME	x
MARTINO RAFFAELE	P.D.	x	BERLINO GIUSEPPE	L.C. LA TUA CITTA'	x
PARAFIORITI GIACOMO	P.D.		DI LAURO ANGELO	L.C. LA TUA CITTA'	x
MAGNANI NATASCIA	P.D.	x	GHILARDI GIACOMO	LEGA N.	
FACCHINI MASSIMILIANO	P.D.	x	MANDELLI SILVIO	C.B.CIVICA	
LECCA VALENTINA	P.D.	x	COMITE VALENTINA	S.E.L.	x
VALENT ORNELLA	P.D.	x	AMARITI ALBERTO	S.E.L.	x
MARSIGLIA FRANCO	P.D.	x			

Componenti presenti n. 20.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2016.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha sancito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nelle sue componenti TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), TARI (Tassa sui Rifiuti), IMU (Imposta Municipale Propria);

Considerato che, in materia di determinazione di aliquote e detrazioni d'imposta, il predetto articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce quanto segue:

Aliquote:

- aliquota del 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota di base del 0,76 per cento per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione di imposta di euro 200,00 riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Rilevato che, sempre in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni, giusto il combinato disposto di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e di cui all'articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà:

Aliquote:

- a) variazione in aumento o in diminuzione dell'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con una gamma di aliquote da 0,46 a 1,06 punti percentuali;
- b) variazione in aumento o in diminuzione dell'aliquota riferita all'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con una gamma di aliquote da 0,2 a 0,6 punti percentuali;
- c) variazione in sola diminuzione dell'aliquota riferita ai fabbricati rurali ad uso strumentale sino a 0,1 punti percentuali (comma 8), con una gamma di aliquote da 0,1 a 0,2 punti percentuali;
- d) riduzione dell'aliquota di base sino a 0,4 punti percentuali nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) variazione in aumento dell'aliquota di base, per quanto concerne le unità immobiliari ad uso

produttivo classificate nel gruppo catastale D, sino a 0,30 punti percentuali (articolo 1, comma 380, lett. g), Legge n. 228/2012);

Detrazioni:

i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (comma 10);

Considerato come il predetto articolo 1, comma 380, lett. a), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, abbia disposto la soppressione della riserva in favore dello Stato della quota del 50 per cento dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base così come prevista dal Decreto Legge n. 201/2011, e come la successiva lett. f) abbia riservato sempre allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota di base dello 0,76 per cento, residuando ai Comuni il gettito sulle ulteriori tipologie di unità immobiliari, oltre al gettito sugli immobili classificati nel gruppo catastale D, determinato tramite l'aumento sino a sino a 0,3 punti percentuali rispetto all'aliquota di base (lett. g);

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Visto l'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), in particolare i commi 10, lett. b, e 53 che così dispongono:

comma 10 "All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

... b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»...";

comma 53 "All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».";

Visto il comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), in base a cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha confermato l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

Visto l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", n. 267, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 27 maggio 2014;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2016, le aliquote e le detrazioni per l'Imposta Municipale Propria, così come riportate nel dispositivo del presente atto deliberativo;

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

1. Di stabilire, per l'anno 2016, l'aliquota dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:
 - a) **4 PER MILLE** – per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e le relative pertinenze, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
 - b) **4 PER MILLE** – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2016, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144, comma 1, del Codice Civile. Ai sensi di quanto disposto dal comma 53 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per tali unità immobiliari l'imposta è ridotta al 75 per cento;
 - c) **4 PER MILLE** - per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da fondazioni e onlus, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, che, al 1° gennaio 2016, vengano concesse in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144, comma 1, del Codice Civile;
 - d) **4,6 PER MILLE** – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2016, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in comodato ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado, e che ivi risiedano anagraficamente nonché dimorino abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144, comma 1, del Codice Civile. L'aliquota in argomento non trova applicazione qualora l'immobile oggetto di comodato sia occupato ovvero utilizzato come abitazione principale da comproprietari o titolari di altri diritti reali sull'immobile;
 - e) **4,6 PER MILLE** – per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. In tale fattispecie la base imponibile è ridotta del 50% e il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - f) **7,6 PER MILLE** – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2016, il

possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

g) **9,5 PER MILLE** – ALIQUOTA ORDINARIA – per tutte le diverse fattispecie imponibili non comprese in quelle precedenti.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 10, primo periodo, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante cui si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per le pertinenze dell'abitazione principale non spettano ulteriori detrazioni oltre a quella già stabilita per l'abitazione medesima. L'ammontare unico della detrazione, qualora non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad uso abitativo, potrà essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione principale.
4. Di dare atto che, ad avvenuta esecutività, la presente deliberazione verrà inviata, a cura del Settore proponente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, in via telematica, per la pubblicazione in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.

OMISSIS

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Ronchi

Il Segretario Generale

Moreno Veronese